



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

Ordinanza n. 14

Prot. 2964

IL SINDACO

Premesso che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con determinazione del Direttore n. 2099 del 12/07/2017, pubblicata sul BUR n. 201 del 12/07/2017 ha decretato l'attivazione della fase di preallarme e dichiarazione stato di grave pericolosità per incendi boschivi, sul territorio regionale, dal giorno venerdì 14 luglio fino al giorno domenica 27 agosto 2017 compresi;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 917 del 2 luglio 2012 con la quale è stato approvato il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Periodo 2012-2016”;
- n. 2319/2016 che ha prorogato al 30/06/2017 la validità del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Periodo 2012-2016”;
- n. 932 del 28/6/2017 che ha prorogato al 30/09/2017 la validità del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Periodo 2012-2016”, ed ha approvato l'aggiornamento del Capitolo 5 Modello d'intervento;

Richiamate altresì le “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” approvate con deliberazione di Consiglio Regionale n. 2354/1995;

Considerato il perdurare delle condizioni di siccità e calore e l'acuirsi della situazione di grave pericolosità di innesco e propagazione incendio;

Preso atto che sul territorio comunale esistono aree, anche di proprietà comunale, nelle quali solitamente vengono accesi fuochi per la preparazione di grigliate e che dette aree, seppur ordinariamente attrezzate per tale funzione, ricadono in zone boscate o limitrofe ad esse;

Considerato che anche recenti emergenze ancora in atto in località Valdalbero consigliano estrema prudenza per le attività che possano esporre a questi rischi;

Rilevato che le aree attrezzate, identificate in via speditiva, risultano essere:

- zona “Ponte del Diavolo”
- area Piane di Mocogno limitrofa al Centro Fondo
- n. 2 aree attrezzate in località Monte Cantiere

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale Emilia Romagna n. 1/2005 “Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato, istituzione dell'Agenzia regionale di protezione Civile”;

ORDINA

- Il divieto di utilizzo mediante accensione di fuochi delle aree sopra identificate;
- Tale divieto dovrà permanere in fase di prima applicazione per giorni 7 (sette) a partire da oggi, fatta salva la possibilità di reiterazione del provvedimento nel caso in cui perdurino le attuali condizioni climatiche.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale nonché tramite affissione nelle aree attrezzate sopra identificate.

La Polizia Municipale e i Carabinieri Forestali sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

La violazione delle prescrizioni e l'adozione di comportamenti che possono innescare incendi boschivi comporta sanzioni fino a € 10.000 con rilevanza penale e possibilità di condanna a risarcimento dei danni.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Sezione di Bologna, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Lama Mocogno, 4 Agosto 2017

Il Sindaco
F.to Fabio Canovi